

CALENDARIO VENATORIO VENETO 2003/2004

Veneto STAGIONE 2003/2004

DATE

Apertura: 06 settembre

Chiusura: 31 gennaio

La Giunta regionale, ai sensi dell'art. 16 della l.r. 50/93 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio", sentite le Province e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, approva e pubblica, entro il 15 giugno, il calendario venatorio per la stagione 2003/2004.

Il calendario deve indicare:

- a. le specie ammesse a prelievo ed i relativi periodi di caccia, ai sensi del comma 1, art. 18 della l. 157/92;
- b. il numero delle giornate settimanali di caccia, che non può essere superiore a tre, con possibilità di libera scelta al cacciatore, ad esclusione dei giorni di martedì e venerdì, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria da appostamento nei mesi di ottobre e novembre;
- c. il carniere massimo giornaliero e stagionale;
- d. l'ora di inizio e di termine della giornata venatoria.

Con DGR n. 1555 del 14 giugno 2002, la Giunta regionale ha approvato ed emanato il seguente calendario per l'esercizio dell'attività venatoria nella regione Veneto per la stagione 2003/2004.

PREAPERTURA

Nelle giornate 6,7,13,14 e 20 settembre 2003 è consentito il prelievo venatorio da appostamento di esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie: tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*); ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); cornacchia nera (*Corvus corone*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*).

APERTURA GENERALE

Fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 7 ed 8, nell'arco temporale che va dal 21 settembre 2003 al 31 gennaio 2004 è consentito abbattere sia in forma vagante che da

appostamento (con esclusione, per quest'ultima forma, delle specie beccaccia e beccaccino) esemplari di fauna selvatica appartenenti alle seguenti specie e per i periodi sottoindicati:

- a. Specie cacciabili dal 21 settembre 2003 al 31 dicembre 2003: starna (*Perdix perdix*); fagiano (*Phasianus colchicus*); quaglia (*Coturnix coturnix*); allodola (*Alauda arvensis*); beccaccia (*Scolopax rusticola*);
- b. Specie cacciabili dal 21 settembre 2003 al 15 dicembre 2003: tortora (*Streptopelia turtur*); merlo (*Turdus merula*);
- c. Specie cacciabili dal 21 settembre 2003 al 15 gennaio 2004: ghiandaia (*Garrulus glandarius*); gazza (*Pica pica*); cornacchia nera (*Corvus corone*); cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*);
- d. Specie cacciabili dal 21 settembre 2003 al 31 gennaio 2004: germano reale (*Anas platyrhynchos*); folaga (*Fulica atra*); gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); alzavola (*Anas crecca*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); canapiglia (*Anas streperà*); porciglione (*Rallus aquaticus*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); beccaccino (*Gallinago gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); frullino (*Lymnocyptes minimus*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); volpe (*Vulpes vulpes*);
- e. Specie cacciabili dal 21 settembre 2003 al 30 novembre 2003: lepre comune (*Lepus europaeus*); coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*);
- f. Specie cacciabile dal 21 settembre 2003 al 31 dicembre 2003 esclusivamente nelle aziende agri-turistico-venatorie : pernice rossa (*Alectoris rufa*);
- g. Specie cacciabili dal 1° ottobre 2003 al 30 novembre 2003: daino (*Dama Dama*); camoscio alpino (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus*); muflone (*Ovis musimon*); lepre bianca (*Lepus timidus*); pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Tetrao tetrix*); coturnice (*Alectoris graeca*).

La settimana venatoria inizia il lunedì. Sono giorni di divieto per ogni forma di caccia il martedì e il venerdì di ogni settimana anche se festivi.

Ogni cacciatore, indipendentemente dal tipo di caccia esercitato, può cacciare per tre giorni settimanali a scelta, con integrazione di due giornate per la sola caccia alla fauna migratoria

da appostamento nei mesi di ottobre e novembre limitatamente al territorio soggetto a gestione programmata della caccia.

ORARIO DELLA GIORNATA VENATORIA

L'orario della giornata venatoria è così determinato:

Settembre 2003

Dal 6 al 15, dalle ore 5,45 alle ore 19,00 (ora legale)

Dal 17 al 29, dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale)

Ottobre 2003

Dal 1° al 15, dalle ore 6,15 alle ore 18,45 (ora legale)

Dal 16 al 25, dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale)

Dal 26 al 30, dalle ore 5,45 alle ore 17,00 (ora solare)

Novembre 2003

Dal 1° al 15, dalle ore 6,00 alle ore 16,45 (ora solare)

Dal 16 al 30, dalle ore 6,15 alle ore 16,30 (ora solare)

Dicembre 2003

Dal 1° al 15, dalle ore 6,30 alle ore 16,30 (ora solare)

Dal 16 al 31, dalle ore 6,45 alle ore 16,30 (ora solare)

Gennaio 2004

Dal 1° al 15, dalle ore 7,00 alle ore 16,45 (ora solare)

Dal 17 al 31, dalle ore 6,45 alle ore 17,00 (ora solare)

CARNIERI

Sono consentiti, fatto salvo quanto disposto ai successivi punti 7 ed 8, i seguenti abbattimenti massimi per singolo cacciatore:

- a. selvaggina stanziale: di cui ai precedenti punti 1 e 2: 2 capi giornalieri con un massimo di 35 capi stagionali; per la lepre 1 capo giornaliero con un massimo di 5 capi stagionali;
- b. selvaggina migratoria: di cui ai precedenti punti 1 e 2: 25 capi giornalieri (di cui non più di 10 codoni e 6 canapiglie) con un massimo di 500 capi stagionali (di cui non più di 200 codoni e 100 canapiglie); per la beccaccia 3 capi giornalieri con un massimo di 20 capi stagionali.

NORME SPECIFICHE PER LE AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE

Nelle aziende faunistico-venatorie il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio per un massimo di tre giorni settimanali a propria scelta, con esclusione del martedì e del venerdì. Fermo restando quanto stabilito per il carniere concernente la selvaggina migratoria di cui al precedente punto 6 lett. b), per la selvaggina stanziale costituita da fagiani il carniere giornaliero è stabilito in 10 capi, con un massimo stagionale di 100 capi. Per le restanti specie di selvaggina stanziale valgono i limiti previsti al precedente punto 6 lett.a).

Il prelievo di soggetti appartenenti alla specie fagiano è protratto sino al 31 gennaio 2004.

NORME SPECIFICHE PER LE AZIENDE AGRITURISTICO-VENATORIE

Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentite l'immissione e l'abbattimento di soggetti di esclusiva provenienza da allevamento, appartenenti alle specie quaglia, fagiano, lepre, starna e pernice rossa, con esclusione del cinghiale e della selvaggina migratoria. Il prelievo è consentito dal 21 settembre 2003 al 31 gennaio 2004 con esclusione del martedì e venerdì. Non sono disposte limitazioni di carniere.

ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA

L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia, al di fuori delle zone di cui al comma 1 art.18 della l.r. 50/93 sono consentiti dalla terza domenica di agosto fino alla seconda domenica di settembre nei giorni di mercoledì, sabato e domenica dalle ore 6.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00 su terreni incolti, boschivi di vecchio impianto, sulle stoppie, sui prati naturali e di leguminose non oltre 10 giorni dall'ultimo sfalcio.

ALTRE DISPOSIZIONI

L'uso di richiami vivi, di soggetti impagliati e di stampi è disciplinato dall'art. 14, commi 2 e 3 della l.r. 50/93. L'anatra germanata e il piccione comune sono utilizzabili quali richiami vivi nelle forme di caccia consentite dalla legge. I titolari delle botti da caccia devono chiudere le stesse a fine stagione venatoria con reti o altro materiale atto ad impedire che gli animali selvatici vi possano restare accidentalmente intrappolati.

Per quanto non espressamente previsto nel presente calendario si fa rinvio alle vigenti norme in materia.